

ERSILIO LUCA CAPONE

# AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE, ULTERIORI A QUELLA DI REINTEGRA, PROPOSTE SECONDO IL C.D. RITO FORNERO

## Sintesi

*È improponibile la domanda, proposta secondo il c.d. rito Fornero, di riassunzione del prestatore di lavoro ai sensi dell'art. 8 della L. 15 luglio 1966 n. 604, spiegata in via subordinata all'applicazione dell'art. 18 della L. 20 maggio 1970 n. 300, in ragione della diversità dei rispettivi fatti costitutivi, così come in tutti i restanti casi di domande connesse a quella di reintegra nel posto di lavoro. E' quanto disposto dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 16662 del 10 agosto 2015.*

Il caso di specie ha ad oggetto un giudizio di impugnazione del licenziamento irrogato dalle Poste Italiane spa ad un proprio dipendente.

In primo grado la domanda veniva rigettata dal Tribunale di Cosenza, mentre in secondo grado la Corte d'Appello di Catanzaro dichiarava il gravame inammissibile, in quanto il provvedimento emesso dal Tribunale andava qualificato quale ordinanza ex Legge n. 92/2012 c.d. rito Fornero, normativa applicabile a tutte le impugnazioni giudiziali aventi ad oggetto una richiesta di tutela reale, essendo irrilevante la domanda formulata, in via subordinata, dal lavoratore per chiedere la tutela obbligatoria ex articolo 8 della Legge n. 604/1966.

Ciò posto, il Giudice di seconde cure ha rilevato che al giudizio a cognizione sommaria del c.d. rito Fornero può far seguito un giudizio a cognizione piena innanzi al medesimo Tribunale e solo successivamente a tale fase è possibile adire la Corte d'Appello e che invece, nel caso di specie, la Corte d'Appello era stata adita *per sal-*

*tum*, con conseguente inammissibilità del gravame.

Il lavoratore, quindi, proponeva ricorso per Cassazione basato su 3 autonomi motivi di impugnazione, che sono stati esaminati congiuntamente dalla Suprema Corte per la chiara connessione logico-giuridica fra gli stessi intercorrenti; in sostanza il ricorrente si doleva dell'operato della Corte d'Appello, che lungi dal dichiarare *in toto* inammissibile il giudizio di gravame, avrebbe dovuto esaminare la domanda relativa di tutela obbligatoria ex articolo 8 della Legge n. 604/1966 ovvero avrebbe dovuto rinviare la causa al Tribunale affinché lo stesso disponesse il mutamento del rito, essendo intenzione del ricorrente quella di proporre un ricorso ex articolo 414 cpc.

La tesi del ricorrente non è stata accolta dai Giudici di Piazza Cavour i quali hanno rigettato integralmente il ricorso, precisando che, secondo il dettato normativo del c.d. rito Fornero, le domande diverse da quelle aventi ad oggetto la reintegra del posto di lavoro, devono basarsi su

“fatti costitutivi” identici a quelli fondanti la richiesta di tutela reale.

La conseguenza di tale precisazione è che risulta improponibile la domanda di riassunzione del prestatore di lavoro ex articolo 8 della Legge n. 604, spiegata in via subordinata all'applicazione dell'articolo 18 della Legge n. 300/1970, in ragione della diversità dei rispettivi fatti costitutivi. Invero, secondo la Corte di Cassazione, non vi sono dubbi che la domanda formulata ex articolo 8 della Legge n. 604/1966 si fondi su fatti costitutivi diversi da quella di reintegra ex articolo 18 della Legge n. 300/1970, sia per quanto attiene il numero di dipendenti della datrice di lavoro che per la natura della stessa impresa.

La Suprema Corte ha evidenziato, inoltre, che la maggiore celerità prevista dal c.d. rito Fornero è strettamente correlata alla gradazione degli interessi coinvolti nel giudizio e che un'eccessiva estensione della applicabilità del rito avrebbe effetti negative sia in merito alla qualità della risposta giudiziaria che di dilazione dei tempi processuali.

Ne consegue la correttezza della sentenza oggetto di impugnazione che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal lavoratore.

Sul tema, è interessante rilevare che il concetto di “*identici fatti costitutivi*” è stato oggetto di particolare interesse, nei primi anni di vigenza del c.d. rito Forne-

ro, della giurisprudenza, soprattutto di merito, la quale ha manifestato, in generale, un orientamento restrittivo sull'applicabilità estensiva del citato rito, mossa, probabilmente, dalla volontà di impedire un'applicazione oltremodo estesa del particolare istituto processualistico.

Al riguardo, può farsi riferimento ad

un'ordinanza del Tribunale di Roma del 9 dicembre 2013, la quale ha precisato che le ulteriori domande non fondate sui fatti costitutivi identici debbono essere dichiarate improponibili e che non è possibile procedere, per tali domande, ad alcuna separazione dei giudizi e mutamento del rito.